



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/1 DEL 3.01.2023

Oggetto: Atto aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale della Gallura. Verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 11.9.2020, n. 24.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

- vista la L.R. 7.1.1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- vista la L.R. 11.9.2020, n. 24, concernente "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30/73 del 30.9.2022, concernente "Indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL). Approvazione definitiva";
- vista la proposta definitiva di atto aziendale, adottata dalla Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 2 della Gallura con la delibera n. 403 del 18.11.2022, trasmessa con PEC del 13.12.2022;

rileva la non conformità dell'atto aziendale in esame agli indirizzi approvati con la citata Delib.G.R. n. 30/73 del 30.9.2022.

L'Assessore ritiene necessario che vengano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- eliminare l'incongruenza tra la SC "Farmacia territoriale" di cui al paragrafo 5.3.16 e la SC "Farmacia ospedaliera e territoriale" di cui al paragrafo 5.6.1;
- eliminare la dicitura secondo cui "presso la SC è costituita la Commissione farmaceutica aziendale, per la tenuta del Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO), l'immissione di nuovi farmaci e la stesura delle procedure per il buon uso dei farmaci" in quanto tale attività è in capo alla Commissione per il Prontuario Terapeutico Regionale e dal 2009 sono abolite le Commissioni locali;
- in considerazione del fatto che afferiscono alla ASL della Gallura tre ospedali, sarebbe opportuno classificare la farmacia ospedaliera come SSD;



- occorre istituire una articolazione organizzativa specificamente dedicata a “Salute e ambiente”, come previsto negli indirizzi regionali;
- la funzione della medicina legale deve essere collocata nel Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, come previsto dagli indirizzi regionali e previsto nell'area G dei LEA (attività medico legali per finalità pubbliche), oltre che come indicato all'art. 7-quater, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, che prevede che “Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale”;
- si rende necessario riformulare i compiti della SC Tecnologia e transizione digitale nel rispetto delle funzioni attribuite ad ARES ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere i) e J), della L.R. n. 24 /2020;
- occorre prevedere che le attività di patrocinio legale siano inserite nello staff della Direzione, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa;
- si rende necessario richiamare, con riferimento all'internal audit, anche la Delib.G.R. n. 31/16 del 13.10.2022, concernente “Linee di indirizzo per l'avvio e l'espletamento della funzione di Internal Auditing nel Sistema Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 11.9.2020, n. 24” ed i controlli di cui all'art. 41 della L.R. n. 24/2020;
- al paragrafo 5.8.3, Tecnologia e transizione digitale, occorre descrivere meglio i contenuti dell'attività svolta in coerenza con la denominazione della struttura;
- nel paragrafo 5.9.1.1. occorre prevedere le funzioni relative all'attività di gestione delle anagrafiche (es. TS - ANAGS);
- le strutture complesse non previste nel documento "Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna", approvato dal Consiglio regionale in data 25 ottobre 2017 e pubblicato nel Buras n. 58 del 11 dicembre 2017, potranno essere attivate solo dopo la revisione del documento stesso. Nel caso di specie la SC “Diabetologia e Nutrizione” potrà, se ritenuto opportuno, essere attivata immediatamente come SSD.

Con riferimento agli uffici tecnici l'Assessore raccomanda tra l'altro il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), della L.R. n. 24/2020 e lo svolgimento delle attività connesse agli interventi previsti dal PNRR, fino a completamento del Piano e nel rispetto delle competenze di ARES indicate nel medesimo articolo.



L'Assessore raccomanda altresì il rispetto del rapporto tra strutture complesse e strutture semplici e semplici dipartimentali, così come indicato nella Delib.G.R. n. 30/73 del 30.9.2022, e chiede di giustificare l'eventuale superamento del valore del 20% per le strutture semplici dipartimentali, per ragioni organizzative, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa definiti, così come previsto dal documento "Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna", approvato dal Consiglio regionale in data 25 ottobre 2017 e pubblicato nel Buras n. 58 del 11 dicembre 2017.

L'Assessore precisa, infine, che nell'atto aziendale occorre specificare che la definizione del numero di strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici è coerente con le risorse annualmente assegnate senza ricorrere a risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale.

L'Assessore propone pertanto di richiedere alla ASL n. 2 della Gallura, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata L.R. n. 24/2020, di integrare l'atto aziendale nei termini sopra indicati.

La Giunta regionale, udita la proposta l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di richiedere alla Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 2 della Gallura, rilevata la non conformità dell'atto aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, le modifiche ed integrazioni allo stesso atto nei termini indicati in premessa;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, il Direttore generale della ASL n. 2 della Gallura deve trasmettere all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale le integrazioni richieste entro trenta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, senza necessità di sentire la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino